



0.5.1

ORDINANZA

MUNICIPALE PER CONTRIBUTO FINANZIARIO AI GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN CONSIGLIO COMUNALE

Il Municipio di Ascona

richiamato l'art. 65 del Regolamento comunale dispone quanto segue:

Art. 1

È stanziato a preventivo di ogni anno un contributo complessivo di fr. 15'000.- destinato ai Gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale;

Art. 2

Ogni gruppo politico rappresentato in Consiglio comunale ha diritto ad un contributo annuo di fr. 2'000.- al quale va aggiunto un supplemento in base alle schede ottenute, secondo le disposizioni dell'art. 3 seguente.

Art. 3

La quota residua non distribuita ex. art. 2 è destinata ai partiti rappresentati in Consiglio comunale proporzionalmente alle schede di partito ottenute nelle elezioni nel Consiglio comunale del quadriennio di riferimento.

Art. 4

Nel calcolo proporzionale di cui all'art. 3 non sono conteggiate le schede votate per la lista senza intestazione.

Art. 5



La presente Ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

Adottata con risoluzione municipale no. 1199 del 22.07.2008;

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale giusta all'art. 192 LOC durante il periodo dal 24.07.2008 al 30.08.2008 compresi. Nel termine di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona.

Il Municipio

